

Parti

Marin-Simion Sut

Dispositivo

L'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora, come nel procedimento principale, la persona oggetto di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà sia residente nello Stato membro di esecuzione e ivi mantenga legami familiari, sociali e professionali, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di eseguire detto mandato, sulla base di considerazioni relative al reinserimento sociale di tale persona, anche quando il reato che sta alla base di tale mandato sia punibile, ai sensi del diritto dello Stato membro di esecuzione, con una mera sanzione pecuniaria, allorché, conformemente a tale diritto, siffatta circostanza non osta a che la pena privativa della libertà irrogata alla persona ricercata sia eseguita effettivamente in tale Stato membro, cosa che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 347 del 16.10.2017.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2018 — Mykola Yanovych Azarov / Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-530/17 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina — Congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche — Inserimento del nome del ricorrente — Decisione di un'autorità di uno Stato terzo — Obbligo del Consiglio di verificare che tale decisione sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva)

(2019/C 65/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mykola Yanovych Azarov (rappresentanti: A. Egger e G. Lansky, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 7 luglio 2017, Azarov/Consiglio (T-215/15, EU:T:2017:479), è annullata.
- 2) La decisione (PESC) 2015/364 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357 del Consiglio, del 5 marzo 2015, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati, nella parte in cui riguardano il sig. Mykola Yanovych Azarov.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese tanto nel procedimento di primo grado quanto nell'ambito della presente impugnazione.

⁽¹⁾ GU C 374 del 6.11.2017.